

Convenzione

fra

Calcinere s.r.l., con sede in Torino, P.zza Crimea, n.7, C.F. e P.I.

10557910014 ("Calcinere"), qui debitamente rappresentata dal Presidente rag.

Giuseppe Schiavone, munito degli occorrenti poteri;

- da una parte

e

Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, con sede in Via Griselda 8

a Saluzzo, codice fiscale: 02345150045 ("Ente Parco Monviso"), qui debita-

mente rappresentato dal Direttore dell'Ente - Vincenzo Maria Molinari, muni-

to degli occorrenti poteri;

- dall'altra parte


\* \* \*

Premesse:

a) Calcinere esercisce la centrale di produzione di energia idroelettrica sita nel Comune di Paesana (CN), composta (in sintesi) da opere di presa e adduzione, carico, centrale di produzione (nel complesso, la "Centrale"), autorizzata provvisoriamente in forza del Decreto Min. n.2595 del 16.11.1982

b) ai sensi della vigente normativa alla presa del PO la Centrale deve garantire il rilascio di una portata minima, il cosiddetto DMV, attualmente quantificato in 149 l/s--

c) l'Ente Parco Monviso è interessato ad ottenere un prelievo idrico, direttamente dal fiume PO a circa mt 980 a valle dell'omonima presa di per-



tinenza della Centrale, utile ad approvvigionare un piccolo bacino, che verrà utilizzato per lo svolgimento di attività di studio e ricerca (progetto

"Centro Studi Alpini" di Ostana);


d) di tale volontà l'Ente Parco Monviso ha informato Calcinere, che si è detta pronta a collaborare rilasciando, dalla presa sul fiume PO di propria pertinenza, una portata di acqua dedicata al citato progetto.

e) la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, debitamente informata da Calcinere con lettera del 15 gennaio 2020, ha riscontrato con nota protocollo n. 00021947/2020 del 27/02/2020 (la "Nota") precisando, per quanto di interesse, che:

i. come già segnalato da Calcinere nella sua citata lettera, «a seguito dell'entrata in vigore della legge 12/2019 - art. 11-quater "Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazioni idroelettriche", la proprietà delle opere bagnate, di cui all'art. 25, primo comma del T.U. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, passano in proprietà delle Regioni»;

ii. «la richiesta avanzata dall'Ente Parco del Monviso attiene alla gestione operativa dell'acqua invasata dallo sbarramento e quindi ai compiti che il Concessionario scaduto continua ad esercitare nelle more di una nuova assegnazione»;

iii. «in assenza di ulteriori e diverse ragioni ostative, è pienamente legittimata a valutare la stipula con l'Ente Parco del Monviso di un'apposita Convenzione, fatto salvo eventuali permessi da ottenere presso le competenti Autorità»;



iiii l'Autorità concedente, qualora ne sussistano le condizioni, provvederà a rilasciare gli appositi atti (concessione e/o autorizzazioni) che definiranno le condizioni di esercizio dei due prelievi;

Tutto ciò premesso, Calcinere e l'Ente Parco Monviso (nel seguito, anche, unitamente, le "Parti" o, singolarmente, la "Parte"), preso atto del nulla osta espresso dalla Regione nella Nota, a seguito della quale la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio e suoi futuri aventi causa, liberano la Calcinere da ogni pregiudizio di tipo economico, risarcitorio nonché autorizzativo, con la presente convenzione intendono regolare i loro rapporti in relazione al rilascio idrico di cui alla lett. c) delle premesse.

La Calcinere si rende disponibile a ricoprire un ruolo attivo nella gestione del progetto e l'Ente Parco Monviso si rende disponibile a valutarne la possibilità e le modalità.

#### Articolo 1


##### Premesse.

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della Convenzione.

#### Articolo 2

##### Oggetto della Convenzione.

2.1. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano fra le Parti in relazione al rilascio idrico di cui l'Ente Parco Monviso beneficerà



tramite la presa sul fiume Po di pertinenza della Centrale (la "Presa"), individuata nell'Allegato 2.1.


Preliminarmente all'ottenimento di tutti i titoli autorizzativi da parte dell'Ente Parco Monviso, la presente convenzione dovrà essere oggetto di revisione per recepire eventuali prescrizioni imposte da Enti terzi e completata delle procedure operative per regolamentare le modalità del rilascio idrico.

2.2. Calcinere, nei limiti della sua legittimazione, acconsentirà ad un rilascio idrico (nel seguito, il "Rilascio Idrico"), avente le seguenti caratteristiche:

- i. quantità massima 50 l/s (cinquanta litri al secondo) per un volume annuo massimo pari a 535.680 m<sup>3</sup>—
- ii rilascio per quattro mesi nel periodo compreso da aprile a luglio secondo il picco idrologico primaverile.

La quantità massima indicata al p.to i. è vincolata al rilascio (DMV) imposto dalla vigente normativa; ogni variazione in aumento del DMV potrà comportare, eseguite le debite procedure amministrative, la rimodulazione del Rilascio idrico pattuito.

Con il rilascio del rinnovo della grande derivazione idroelettrica, la presente convenzione potrà essere modificata in ordine anche a variazione in aumento del rilascio del DMV.



2.3. Le Parti, previe le necessarie concertazioni, procederanno a sottoscrivere un apposito verbale dalla cui sottoscrizione decorreranno gli effetti della presente convenzione.

Tutte le attività relative al dispositivo per la regolazione del Rilascio Idrico saranno effettuate esclusivamente dal personale della Calcinere.

Con preavviso minimo di 15 giorni rispetto all'inizio del periodo di prelievo spetterà all'Ente Parco comunicare all'Amministrazione Provinciale e alla Calcinere l'inizio delle attività di rilascio ed il relativo calendario annuale dei rilasci (date e relativi orari) coerentemente al punto 2.2, quindi da parte della Società si inizieranno le operazioni di rilascio aggiuntivo nei termini stabiliti.

2.4. Il Rilascio Idrico di Calcinere sarà vincolato esclusivamente all'uso previsto dal disciplinare di concessione ; qualsiasi altro uso e/o cessione a terzi, potrà costituire causa di decadenza della concessione .

2.5 Il mancato utilizzo del Rilascio Idrico per un periodo superiore ai 15 gg comporterà la sospensione del rilascio stesso sino alla comunicazione dell'avvenuto ripristino delle normali condizioni di utilizzo.

2.6. In riferimento al Rilascio Idrico ogni costo o spesa, anche accessorio, per la progettazione, autorizzazione, realizzazione, messa a regime, conservazione, limitazione della portata, quando necessario, nonché, in caso di cessazione della concessione o al termine del medesimo saranno integralmente sostenuti dall'Ente Parco Monviso.



2.7. La Calcinere non sarà responsabile di eventuali danni, malfunzionamenti o guasti che potranno riguardare le opere e gli impianti dell'Ente

Parco Monviso

Articolo 3

Obblighi di Ente Parco Monviso.

3.1. Saranno a carico dell'Ente Parco Monviso tutte le attività e opere necessarie a consentire la realizzazione ed il mantenimento del Rilascio Idrico.

3.2. Tutti i beni, materiali e attrezzature di cui l'Ente Parco Monviso si servirà per ottenere il Rilascio Idrico sono posti sotto la esclusiva sua responsabilità e di essi ne risponderà in via esclusiva.


3.3. Ogni attività relativa al Rilascio Idrico o comunque connessa, dipendente o pertinente - ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, attività manutentive - sarà a carico dell'Ente Parco Monviso.

3.4. In ogni caso, Ente Parco Monviso risponderà in proprio per eventuali incidenti o danni, anche a terzi, comunque derivanti dal Prelievo Idrico e a tutte le attività comunque connesse, dipendenti o pertinenti.

3.5. Ente Parco Monviso provvederà:

i. al pieno rispetto e adempimento delle clausole che compongono la presente convenzione;

ii. al prelievo di portata relativo al Rilascio Idrico, previo ottenimento dei permessi o autorizzazioni delle competenti Autorità, con piena auto-



nomia organizzativa, conformandosi alle normative nazionali e regionali di settore;

iii. al pieno rispetto, in relazione al Rilascio Idrico e ad ogni operazione ad esso comunque pertinente, le vigenti normative in materia di sicurezza, con scarico integrale di Calcinere da ogni responsabilità in proposito;

iv. a fornire a Calcinere:

- tempestivamente qualsiasi informazione relativa ad eventi e situazioni che possano pregiudicare la corretta osservazione di quanto previsto nella presente convenzione;


v. a informare previamente e dettagliatamente Calcinere di ogni programma di intervento che dovesse ritenere necessario svolgere, previo ottenimento dei permessi o autorizzazioni delle competenti Autorità, al fine di mantenere e conservare il Rilascio Idrico, procedendo ai detti interventi solo ottenuto il consenso scritto di Calcinere, che non potrà essere ragionevolmente negato;

#### Articolo 4

Condizione risolutiva.

4.1. La presente convenzione terminerà e cesserà immediatamente di produrre ogni effetto qualora:

i. tenuto conto della normativa disciplinanti le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo



idroelettrico, dovesse essere individuato un c.d. concessionario entrante

diverso da Calcinere

ii. la Regione Piemonte, nella sua ricordata qualità di proprietario delle opere bagnate di cui all'art. 25, primo comma del T.U. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, dovesse richiedere a Calcinere la riconsegna delle medesime.

4.2. Salvo quanto indicato al paragrafo 5.1, la presente convenzione terminerà e cesserà immediatamente di produrre ogni effetto:

i. in caso di cessione e/o voltura dell'Autorizzazione al prelievo da parte dell'Ente Parco a terzi senza il consenso di Calcinere.

ii. al termine del procedimento di rinnovo della Grande derivazione idroelettrica in capo a Calcinere, o alla rinuncia o di decadenza dichiarata dalla Pubblica Amministrazione, di almeno una tra la concessione della Centrale o dell'Ente Parco Monviso.


4.3. In caso di avveramento delle indicate ipotesi di condizione risolutiva, Ente Parco Monviso non avrà titolo per rivendicare alcun diritto risarcitorio nei confronti di Calcinere.

## Articolo 5

Modifiche della convenzione.

### 5.1.

Nessuna modifica alla presente convenzione potrà essere considerata produttiva di effetti e vincolante se non risultante da opportuno procedimento di





modifica delle autorizzazioni/concessioni del prelievo rilasciate

dall'Autorità Concedente.

#### Articolo 6

Spese e imposte.

6.1. Le spese di registrazione della presente convenzione come anche ogni imposta ad essa relativa sono integralmente a carico di Ente Parco Monviso.

#### Articolo 7

Comunicazioni fra le parti.

7.1. Ogni comunicazione comunque relativa alla presente convenzione avverrà per scambio di corrispondenza, a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- quanto a Calcinere, all'indirizzo [calcinere@open.legalmail.it](mailto:calcinere@open.legalmail.it);
- quanto a Ente Parco Monviso, all'indirizzo [protocollo@pec.parcomonviso.eu](mailto:protocollo@pec.parcomonviso.eu), all'attenzione del Direttore dell'Ente

#### Articolo 8

Foro esclusivamente competente.

8.1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, le Parti riconoscono fin da ora la competenza esclusiva del Tribunale di Torino, anche in ipotesi di connessione e continenza di cause.


\* \* \*

Torino, li

10/01/2022

Calcinere s.r.l.

Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso




Allegati:

2.1. [CARTINA]

Calcinere s.r.l.

Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso



**ALLEGATO 2.1**  
**Inquadramento delle opere di presa**

Topographic map showing the Fiume Po and surrounding terrain. Key locations marked include Crissolo, Raso, Borda, Torre San Rocco, Sere, Ostanta, S. Antonio, Monzelli, Meire-Marco, and the proposed dam sites: PRESA CALCINERE and PRESA PARCO MONVISO. A dashed line indicates a distance of approximately 980 m between the two dam sites.

